



---

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA  
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL  
D.U.P.  
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
**2025 – 2027**

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

E  
SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  
2025-2027

**REVISORE UNICO  
UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI**

**Verbale n. 13 del 18/9/2025**

**OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), D.Lgs. 267/2000 (TUEL) E SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027.**

**PREMESSA**

Il sottoscritto Doria Federico, ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL, nominato Revisore Unico con delibera del Consiglio dell'Unione n. 23 del 25 settembre 2024;

- Vista la "NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025-2027", approvata con la delibera di Giunta n. 36 del 12/9/2025, per la sua successiva presentazione al Consiglio, e trasmessa a questo revisore con mail del 17/9/2025,
- Vista la bozza di delibera Consigliare n. DCS2-6-2025 del 12/09/2025 avente ad oggetto "MODIFICA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025-2027 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027" e trasmessa a questo revisore con mail del 17/9/2025, con richiesta di parere ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;
- Vista la deliberazione di Consiglio n.34 del 30/12/2024, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'Unione dei Comuni Pratiarcati per gli anni 2025-2027;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio n.33 del 30/12/2024, relativa all'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per l'Unione dei Comuni Pratiarcati per gli anni 2025-2027.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### **Rilevato che:**

- il D.lgs. 267/2000 all'art. 151, comma 1, recita testualmente: "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011) definisce il DUP come "lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative";

### **Tenuto conto che:**

a) l'art.170 del D.Lgs.267/2000, indica:

- al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione".

La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione

riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

d) che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che "tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni";

**Rilevato che** Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica:

- la nota di aggiornamento al DUP è eventuale in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- o il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

- o non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;

- lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto, è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;

- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;

- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;

- che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale;

- che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

**Considerato che** il D.U.P. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

**Richiamati** i seguenti articoli del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.: L'articolo 175 commi 2, 3, 4 e 5:

*“Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.*

*2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.*

*3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.....omissis”;*

*4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.*

*5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. L'articolo 193:*

*“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art.162, comma 6”*

L'art. 239, comma 1 lettera b) e n. 2:

*1. L'Organo di Revisione svolge le seguenti funzioni:*

*omissis.. b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 1) strumenti di programmazione economico finanziaria;*

*2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio; omissis”*

## VERIFICHE E RISCONTRI

**Esaminato** il suddetto documento, con particolare riguardo alla normativa di base (cfr. artt. 151 e 170 del TUEL e Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), l'Organo di revisione ha verificato:

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1; e, che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali riportati nel documento sono stati aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2025-2027;

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate dal Consiglio e, con gli “assi strategici” e le “missioni” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In dettaglio, l'Organo di Revisione ha appurato, che la Sezione strategica (SeS) del DUP delinea correttamente il quadro di riferimento entro cui deve svolgersi l'attività dell'Ente locale, in ordine all'applicazione del PNRR, giacché la medesima sezione analizza:

1) lo scenario nazionale ed internazionale e, i riflessi che quest'ultimo può esercitare sull'azione dell'Ente locale, volta all'applicazione degli obiettivi definiti in seno al PNRR, considerando, in primis, il Documento di Economia e Finanza (DEF) nonché la legge di bilancio;

2) lo scenario regionale accentuando adeguatamente gli elementi fondamentali della programmazione regionale in vista dell'imminente applicazione del PNRR ad opera dell'Ente locale stesso;

3) lo scenario locale, inteso come descrizione del contesto socio-economico e, di quello finanziario dell'Ente, attraverso l'adozione di una "batteria" di indicatori ad hoc tale da offrire informazioni preliminari funzionali all'applicazione delle misure definite dal PNRR, in coerenza con le caratteristiche del sistema territoriale di riferimento, e, al successivo monitoraggio dei risultati conseguiti;

c) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

#### 1) **Programma triennale lavori pubblici**

Tra le funzioni assegnate all'Unione non vi è la gestione degli interventi di opere pubbliche. In relazione a quanto sopra e in ragione dell'attuale stato dei bisogni non viene previsto un programma dei lavori pubblici per il triennio 2025-2027.

#### 2) **Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non viene redatto non avendo questo Ente beni immobiliari.

#### 3) **Programma biennale degli acquisti di beni e servizi**

Viene previsto un programma triennale degli acquisti di beni e servizi:

TIPOLOGIA ROSORSE	2025	2026	2027
Servizio di gestione del ciclo globale delle sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada ecc....	180.000	660.000	660.000

#### 4) **Piano triennale dei fabbisogni di personale**

Il programma oltre ad essere parte integrante del DUP come previsto dal principio contabile allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2001, rappresenta una sezione del PIAO, sezione obbligatoria anche per gli enti locali con dipendenti inferiori alle 50 unità.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) è il documento unico di gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione.

Considerato le tempistiche di adozione di tale atto, entro il 31 gennaio o in caso di differimento del termine 30 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio, il revisore non può che auspicare l'integrazione tra pianificazione economico-finanziaria e pianificazione integrata finalizzata all'orizzonte comune delle diverse prospettive programmatiche: il valore pubblico atteso dal territorio.

Il piano dei fabbisogni o, meglio, oggi l'apposita sezione del Piao, rientra tra i documenti che per legge devono essere approvati dopo il Dup, quindi in assenza del documento programmatico, in base al principio contabile, con riferimento al personale, nella Sezione strategica del Dup si riporta la disponibilità e la gestione del personale, nonché la programmazione del relativo fabbisogno.

Pertanto, al fine di ricostruire un corretto ciclo di programmazione, che vede nella sede naturale del Dup la definizione dei programmi tenuto conto delle risorse disponibili e dei numerosi limiti gravanti sulla spesa del personale, sarebbe opportuno ripensare la tempistica di approvazione dei vari documenti programmatici, riallineandola con quella del Dup. Il Piao, quindi, è lo strumento di programmazione che evidenzia la necessità di riallineare la programmazione delle linee di mandato agli out come identificati nella SeS del Dup e operativamente declinati nel Peg transitando per la SeO del Dup. Questi obiettivi devono spingere l'ente a dotarsi di un'organizzazione adeguata, rivedendone i processi e le skills del personale, prevedendo un piano di formazione in grado di colmare i gap rispetto alle competenze richieste.

E' necessario che la programmazione consenta di creare Valore Pubblico superando la logica del mero adempimento e realizzando le reingegnerizzazioni dei servizi orientate a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Le politiche assunzionali del triennio 2025-2027 sono orientate a raggiungere gli obiettivi contenuti nel Piano performance, compatibilmente ai due strumenti a disposizione dell'Unione per procedere ad assunzioni come di recente precisato dalla deliberazione n. 5/2022 della Corte dei Conti Veneto (utilizzo al 100% del turn over ex comma 229 della l. n. 208/2015, oppure avvalendosi di spazi assunzionali mediante cessione spazi finanziari ceduti ex art. 32, c. 5 del Tuel dai Comuni aderenti all'Unione "virtuosi"). Per il triennio

2025/2027 sono previste le seguenti assunzioni/cessazioni: Anno 2025 – assunzione di n. 1 (uno) Agente di Polizia – Area degli Istruttori – a tempo pieno e indeterminato a seguito di cessazione avvenuta nel corso del 2024; – assunzione di n. 1 (uno) Specialista di Vigilanza a tempo pieno e indeterminato a seguito di un pensionamento (turn – over); – assunzione di n. 1 (uno) Specialista di Vigilanza a tempo pieno e indeterminato o in alternativa a tempo pieno e determinato ex art. 110 Tuel; Anno 2026 – nessuna assunzione prevista; Anno 2027 – assunzione di n. 1 (uno) Agente di Polizia – Area degli Istruttori – a tempo pieno e indeterminato a seguito di pensionamento (turn-over). Si segnala fin d'ora che si provvederanno ad effettuare le sostituzioni che si renderanno necessarie qualora si dovessero verificare ulteriori casi di cessazioni di servizio per turn-over non comportanti nuove e maggiori spese, fatta salva qualsiasi ulteriore decisione dell'Amministrazione, compatibilmente con eventuali limitazioni che potrebbero essere introdotte con la nuova legge di bilancio.

#### **5) Programma annuale degli incarichi.**

SETTORE 1 “Polizia Locale”; SETTORE 2 “Servizi Amministrativi Risorse Umane e Finanziarie”; SETTORE 3 “Servizi Informativi e Comunicativi”; SETTORE 4 “Centrale Unica di Committenza”; • Incarichi di consulenza legale per questioni giuridiche di natura particolarmente complessa e assistenza extragiudiziale; • Incarichi consulenti tecnici di parte nei giudizi per i quali viene disposta una consulenza tecnica d'ufficio dal Giudice; Incarichi legali di patrocinio in giudizio.

Si precisa che l'Ente nella delibera di approvazione del bilancio di previsione deve fissare l'importo massimo per gli incarichi di collaborazione, eventualmente previsti.

Nella nota di aggiornamento al DUP sono state recepite le integrazioni e le modifiche richieste dal Consiglio nel momento della presentazione del Documento Unico di Programmazione.

**Esaminate**, altresì, le variazioni di bilancio disposte con la proposta di deliberazioni sopra precisata per l'esercizio finanziario 2025 che vengono di seguito riportate per importi complessivi:

## ANNO 2025

<b>ENTRATA</b>	<b>Importo Competenza</b>	<b>Importo Cassa</b>
Avanzo di amministrazione	0	0
Variazioni in aumento entrate correnti	49.415,79	106.041,02
Variazioni in aumento entrate in conto capitale	0	0
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>49.415,79</b>	<b>106.041,02</b>
<b>SPESA</b>	<b>Importo Competenza</b>	<b>Importo Cassa</b>
Variazioni in aumento spese correnti	44.765,79	44.765,79
Variazioni in aumento spese in conto capitale	10.650,00	10.650,00
Variazioni in diminuzione spese correnti	6.000,00	6.000,00
Variazioni in diminuzione spese in conto capitale	0	0
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>49.415,79</b>	<b>49.415,79</b>

**Considerato** che dalla proposta di deliberazione si evince che:

- le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità, congruità e della veridicità delle previsioni;
- le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
- permangono gli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

Quanto sopra premesso, l'Organo di Revisione

### CONCLUSIONE

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2025-2027, approvato dal Consiglio con deliberazione n.34 del 30/12/2024;

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2025-2027;

Visto che sono state seguite le indicazioni fornite dai principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del DUP e sul parere dell'organo di revisione.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visti:**

- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e successive integrazioni e modificazioni;
- il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
- lo Statuto dell'Unione;
- il vigente Regolamento di contabilità;

**esprime parere favorevole**

- sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027 con le linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio indicata nelle premesse, nonché con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute;
- sulla proposta di delibera del Consiglio dell'Unione n. DCS2-6-2025 del 12/09/2025 avente ad oggetto "MODIFICA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025-2027 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027".

Il revisore unico  
f.to DOTT. FEDERICO DORIA

*(Documento firmato digitalmente)*